



**Comunicato a seguito del
Decreto 24 Marzo in materia di misure anti Covid**

*Alle Commissioni di Specialità
Ai Comitati/Delegati Regionali
Ai Comitati/Delegati Provinciali
Alle ASD/SSD affiliate
Agli Atleti tesserati
Agli Ufficiali di Gara
Agli Istruttori/Tecnici federali*

Con la pubblicazione del [decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24](#), “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” è stata disposta la graduale rimozione delle prescrizioni legate all'emergenza COVID-19.

Le principali disposizioni contenute all'interno del decreto-legge, **valide dal 1° aprile fino al 30 aprile 2022**, sono le seguenti:

- Eliminazione della classificazione delle aree di rischio in base al colore;
- Accesso del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive: vengono rimosse le limitazioni relative alle capienze per eventi e competizioni sportivi.
- Obbligo di indossare le mascherine FFP2 sia all'aperto che al chiuso ad eccezione:
 - a) dei bambini di età inferiore ai sei anni;
 - b) delle persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
 - c) dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Pertanto, dal 1° aprile per gli Atleti in gara non sarà obbligatorio indossare la mascherina durante la gara, fermo restando l'obbligo di indossarla appena terminata la propria prova. Gli Atleti, gli Ufficiali di Gara e i Dirigenti dovranno comunque essere in possesso del Green Pass rafforzato per accedere alla sede di gara se al chiuso. Se l'attività sportiva è svolta all'aperto decade l'obbligo del Green Pass di Base ma occorrerà rispettare gli accorgimenti igienici e mantenere la distanza di sicurezza indossando la mascherina fuori dalla prova sportiva, in particolar modo e soprattutto in caso di alta concentrazione di persone nell'area di gioco.

In base a quanto disposto dall'**art.6**, per l'accesso del **pubblico** agli eventi e alle competizioni sportive è richiesto, in aggiunta all'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sia all'aperto che al chiuso:



FIG e ST

Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali

Il Presidente Federale

Perugia, 29 Marzo 2022

CHIARIMENTI
DECRETO-LEGGE 24 MARZO 2022, N. 24

**PER L'ACCESSO DEL PUBBLICO AGLI EVENTI E ALLE
COMPETIZIONI SPORTIVE**
E' RICHiesto:

AL CHIUSO	ALL'APERTO
 POSSESSO MASCHERINA FFP2	 POSSESSO MASCHERINA FFP2
 POSSESSO CERT. VERDE RAFFORZATA	 POSSESSO CERT. VERDE BASE

Le disposizioni sono valide dal 1° aprile fino al 30 aprile 2022

 **Dipartimento
per lo sport** 

- il possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (green pass base) per gli eventi e competizioni sportivi che si svolgono all'aperto;
- il possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione (green pass rafforzato) per gli eventi e competizioni sportivi che si svolgono al chiuso;

In base a quanto disposto dall'**art.7**, è richiesto il possesso di una delle Certificazioni Verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione (green pass rafforzato) per l'**accesso** a:

- centri sportivi, palestre, **SPORT DI SQUADRA E DI CONTATTO** (ricordando che con tale espressione per gli sport FIGeST si intende sport come il Tiro alla Fune e non i Lanci o altri nei quali la prova sportiva avviene singolarmente per ciascuna persona), ed in tutti i luoghi nei quali si svolge attività al chiuso;
- spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità.



FIG e ST

Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali

Il Presidente Federale

Perugia, 29 Marzo 2022

CHIARIMENTI
DECRETO-LEGGE 24 MARZO 2022, N. 24

LA CERTIFICAZIONE VERDE RAFFORZATA
È NECESSARIA PER ACCEDERE AL CHIUSO
ALLE ATTIVITÀ CHE SI SVOLGONO IN:

- PISCINE
- CENTRI NATATORI
- PALESTRE
- STRUTTURE RICETTIVE
- PER ACCEDERE AGLI SPAZI ADIBITI A SPOGLIATOI E DOCCE
- PER GLI SPORT DI SQUADRA E DI CONTATTO AL CHIUSO

Le disposizioni sono valide dal 1° aprile fino al 30 aprile 2022



Sono escluse dall'obbligo di certificazione verde rafforzata le persone di età inferiore ai dodici anni ed i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Per i lavoratori ed i soggetti sottoposti all'obbligo vaccinale la normativa non prevede modificazioni.

I titolari e/o i gestori degli impianti sportivi sono tenuti a verificare che l'accesso ai servizi e alle attività avvenga nel rispetto delle disposizioni previste.

Le Commissioni di Specialità valuteranno i conseguenti adeguamenti dei Protocolli vigenti che si intendono comunque modificati nelle parti sopra esposte.

Si invitano, pertanto, tutti i soggetti interessati al rispetto delle disposizioni sopra descritte.

Fino al 31 marzo 2022 restano in vigore le indicazioni e le Linee Guida già diffuse precedentemente.

Invitiamo le commissioni di specialità a rendere partecipi tutte le ASD di loro competenza di quanto sopra riportato e confidiamo nella collaborazione di tutti per far sì che le nostre attività si svolgano nel pieno rispetto delle regole.

Il Presidente Federale
Enzo Casadio